



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 5 del 20 gennaio 2026

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in **via Adriano n. 98**, quartiere Soccavo, in area censita al NCT Foglio 126 particella 902 – NCEU Sez. SOC Foglio 5 particella 1034.



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 914900 del 10/10/2025 (Id. pratica Suap n. 13970161009-02102025-1524), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in via Adriano n. 98, quartiere Soccavo, in area censita al NCT Foglio 126 particella 902 – NCEU Sez. SOC Foglio 5 particella 1034;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
 - *installazione di n. 1 palo porta antenne;*
 - *installazione di n. 3 antenne;*
 - *installazione di n. 1 parabola;*
 - *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura;*
 - *opere accessorie.*
- la società Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed all'ENAC, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 971843 del 24/10/2025 lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata in pari data con la documentazione acquisita con prot. n. 972018.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 984033 del 28/10/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto sanitario n. 26;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condoni Edilizio.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 26, nota prot. n. 343270 del 31/10/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 996828;
- ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, nota prot. n. 69874 del 31/10/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 998319;
- Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9, nota prot. n. 1004359 del 03/11/2025;
- Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 1148535 del 10/12/2025;
- Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 1155545 del 12/12/2025;
- Servizio Condoni Edilizi, nota prot. n. 36826 del 13/01/2026.

Considerato che:

- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 26 comunica che « [...] *non risulta nel raggio di 50 metri dall'edificio oggetto della realizzazione, la presenza di strutture sanitarie pubbliche e/o private con degenza*»;
- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 9 comunica che « *con gli strumenti a disposizione dello scrivente servizio non è possibile stabilire e/o controllare la distanza con precisione tra l'edificio indicato, per la realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni oggetto della presente, e le strutture scolastiche di competenza della scrivente Municipalità, in particolare, si comunica che nelle immediate vicinanze è posta la Scuola dell'infanzia "Quintiliano", sita alla Via Quintiliano civ. 30* »
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «*[...] per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura di comunicazione necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, assimilata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, in conformità al Dgls. n.259/03, è compatibile con la disciplina sopra richiamata, subordinatamente alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti.*»;
- il Servizio Condoni Edilizi non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni.

Considerato altresì che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno* con prot. n. 55779 del 16/01/2026, lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A. di trasmettere la rappresentazione quotata in pianta ed in prospetto dell'edificio su cui installare l'impianto radioelettrico e della scuola dell'infanzia "Quintiliano", riportando la distanza minima tra il centro radioelettrico ed il perimetro del suddetto edificio scolastico;
- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 68568 del 19/01/2026, è stata



**Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

acquisita la rappresentazione quotata in pianta ed in prospetto nella quale è riportato che la distanza tra l'impianto radioelettrico e la scuola dell'infanzia "Quintiliano" è superiore a 50 metri.

Dato atto che:

- L'ENAC, da pregressa corrispondenza, ha comunicato che «[...] *le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati*»;
- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede «[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che «[...] *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*»;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che «*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*».

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990, ad eccezione del nulla osta



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

ENAC.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 984033 del 28/10/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 01170019700462), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent.



**Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti

ADOPTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 984033 del 28/10/2025 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Iliad italia S.p.A. alla realizzazione di un impianto radioelettrico in via Adriano n. 98, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione di n. 1 palo porta antenne;*
- *installazione di n. 3 antenne;*
- *installazione di n. 1 parabola;*
- *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC**:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.”*

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del



**Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

Paesaggio:

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
 - **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - nulla osta dell'ENAC;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
 - alla conclusione dei lavori il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione.
 - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
 - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.